

BStGer BE.2019.13 vom 28. November 2019

Bundesstrafgericht, 2019-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2019.13

FR: TPF BE.2019.13 du 28 novembre 2019

IT: TPF BE.2019.13 del 28 novembre 2019

Regeste

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure per infrazione agli art. 44 e segg. LFINMA sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 50 cpv. 1 LFINMA), in particolare dagli art. 19-50 DPA. L'autorità amministrativa incaricata dell'inchiesta è il DFF (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

E. 1.2

Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l'art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell'ambito di procedure di diritto penale amministrativo.

E. 1.3

Giusta l'art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d'indicare il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 3).

E. 1.4

Il DFF è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali. Premessa l'inesistenza di un termine all'uopo (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell'11 luglio 2012 consid. 1.3.2), l'istanza presentata dal DFF il 18 ottobre 2019 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

- 4 -

E. 2

Secondo la prassi costante, nell'ambito di un'istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali decide se una perquisizione è di principio ammissibile. Essa valuta se le condizioni per una levata dei sigilli sono adempiute o meno. In caso affermativo, essa

verifica, in una seconda fase, se interessi al mantenimento di segreti degni di essere protetti si oppongono alla levata dei sigilli (v. TPF 2007 96 consid. 2). Ne consegue che anche obiezioni di carattere generale avverso una perquisizione costituiscono dei motivi per l'apposizione di sigilli. Questa può quindi essere richiesta anche in caso d'insufficienti indizi di reato, così come in assenza di rilevanza probatoria, se l'interessato intende impedire all'autorità inquirente di visionare e utilizzare i documenti sigillati (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6; sentenza del Tribunale federale 1B_117/2012 del 26 marzo 2012 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 3).

E. 3.1

L'autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione. All'uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D'altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell'adempimento della fattispecie. Differentemente che in caso di gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. sentenza BE.2019.4 consid. 4.1 e rinvii).

E. 3.2

A fondamento della richiesta di levata dei sigilli, il DFF ha indicato sussistere il fondato sospetto che la società C. SA, ora A. SA, abbia esercitato l'attività d'intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione. Premettendo che per esercitare l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale giusta l'art. 2 cpv. 3 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) occorre essere affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina (in seguito: OAD) od ottenere un'autorizzazione della FINMA per l'esercizio dell'attività (v. art. 14 LRD), il DFF afferma che “concretamente e per quanto qui di rilievo si ha che, nell'ambito del contesto di affiliazione all'OAD FCT avvenuta il 29 ottobre 2013, è emerso che la società C. SA (in seguito: C. SA, ora A. SA) svolgeva l'attività di intermediazione finanziaria sin dal 15 marzo 2012. Su richiesta dell'OAD FCT, l'imputato ha specificato che, oltre all'attività di consulenza non soggetta a obblighi LRD, C. SA era stata nominata Trustee di 5 trusts discrezionali e irrevocabili e di un trust di scopo nonché protector di un trust avente Trustee estero. Nel periodo che qui interessa, C. SA aveva “avviato relazioni d'affari continuative con 5 controparti” di cui amministrava i patrimoni conferiti in trust. Gli attivi dei Trust non erano

- 5 -

detenuti direttamente da C. SA, bensì da “società Custodian Trustee”, che non avevano sede in Svizzera, né erano amministrate da persone residenti in Svizzera. Dal 15 marzo 2012 al 31 dicembre 2012, i custodian trustees facenti capo a C. SA disponevano di valori patrimoniali di terzi per circa EUR 8,5 mio, aumentati dal 1° gennaio 2013 al 28 ottobre 2013 a circa EUR 11,6 mio e USD 91,630 mio” (v. act. 1, pag. 2). In sostanza, il DFF sospetta che “l'imputato abbia superato i limiti previsti dall'OAIF per lo svolgimento dell'attività a titolo professionale che fanno scattare l'obbligo di affiliazione a una OAD o di ottenere un'autorizzazione della FINMA, esercitando di conseguenza l'attività d'intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione” (v. act. 1, pag. 6).

Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell'ottica di una richiesta di levata dei sigilli, il DFF disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti circa la violazione dell'art. 44 LFINMA. Il fatto che, secondo gli opposenti, quanto contestato dall'autorità costituirebbe al massimo un caso bagatella e che quella condotta dal DFF è "una procedura penale per infrazioni probabilmente inesistenti o al massimo per una carenza puramente formale, per negligenza e sanata dopo pochi mesi", non è sufficiente per inficiare questa conclusione visto che sarà proprio l'inchiesta a fornire i necessari elementi per definire il livello di gravità dei fatti rimproverati agli indagati, risp. la loro concreta rilevanza penale (v. act. 4, pag. 3 e seg., e act. 5, pag. 3 e seg.).

E. 4.1

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l'inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L'autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l'esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È sufficiente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di registrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l'incombente processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna connessione con l'inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi postulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell'8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

E. 4.2

Nella fattispecie, per quanto attiene alla pertinenza per l'inchiesta della documentazione posta sotto sigilli, si rileva che gli opposenti, con scritto del 16 settembre 2019, hanno trasmesso al DFF quanto segue: "1) Nr. 7 atti di trust dove C. SA è stata nominata trustee tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre 2013; 2)

- 6 -

Nr. 1 atto di "restatement" dove C. SA è stata nominata protector di un trust; 3) Nr. 10 raccoglitori contenenti fotocopia degli estratti conto, situazioni patrimoniali e giustificativi bancari per gli anni 2012 rispettivamente 2013 delle relazioni bancarie intestate ai custodian trustees o alle underlying companies riferibili ai trust di cui sopra ed al periodo intercorso tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre 2013" (v. act. 1.2). Nella misura in cui tali documenti concernono l'attività di C. SA nel periodo durante il quale il DFF sospetta che tale società abbia esercitato l'attività d'intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione, la loro pertinenza è evidente. Essendo l'oggetto della perquisizione ben circoscritto, la misura, tenuto conto anche di quanto segue (v. infra consid. 5), risulta altresì proporzionata.

E. 5

A. SA e B. si oppongono alla perquisizione e alla levata dei sigilli, nella misura in cui la documentazione trasmessa al DFF sarebbe coperta dal segreto bancario (art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, LBCR; RS 952.0), dal segreto professionale del fiduciario (art. 16 della legge ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario, LFid; R.L. 953.100), dal segreto commerciale (art. 162 CP) nonché protetta dal diritto alla

protezione dei dati (art. 35 LPD; RS 235.1).

Non si tratta dunque manifestamente di segreti menzionati all'art. 50 cpv. 2 DPA (v. supra consid. 1.3). Certo il Tribunale federale in una recente sentenza riguardante il segreto di un organo di revisione, in virtù del rinvio all'art. 173 CPP contenuto all'art. 41 cpv. 2 DPA, ha purtuttavia esaminato l'esistenza o meno di interessi preponderanti al mantenimento del segreto rispetto all'interesse all'ac-certamento della verità (v. DTF 145 IV 273 consid. 3), ma nel caso concreto gli oppositori si sono limitati a invocare in maniera generica i segreti in questione, senza sostanziare alcun interesse preponderante giustificante il mantenimento degli stessi. Secondo la stessa massima Corte nemmeno il dovere di confiden-zialità è del resto sufficiente per escludere la perquisizione della documenta-zione litigiosa da parte dell'autorità inquirente (v. DTF 145 IV 273 consid. 3.5). Anche queste censure vanno dunque respinte.

E. 6

In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dal DFF va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto pro-fessionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, il DFF è autorizzato a procedere esso stesso al dissigillamento e alla cernita della relativa documentazione.

E. 7

Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale

- 7 -

penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con-tiene tuttavia indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie, tro-vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana-logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, agli oppositori, parti soccombenti, viene addossata in solido la tassa di giustizia di fr. 2'000.-. Non vengono per contro assegnate ripetibili al DFF (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.